

Legge regionale 14 luglio 1995 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Le domande di cui all'articolo 4, comma 3, e le proposte di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, per l'anno 1995, sono presentate alla Direzione regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.